



Giustizia amministrativa

A cura del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Consiglio di Stato

Tribunali Amministrativi Regionali

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 00369/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00899/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 899 del 2016,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Provincia Religiosa Salernitano-Lucana dell'Immacolata
Concezione dei Frati Minori, in nome del Rettore p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Senatore e Andrea
Di Lieto, con domicilio eletto presso Andrea Di Lieto in
Salerno, c.so Vitt. Emanuele n. 143;

contro

Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Senatore e
Antonino Cascone, con domicilio eletto presso Giuliana
Senatore in Salerno, largo Plebiscito, n. 6 c/o Avv.Scarpa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 19055/p del 1 aprile 2016 del
Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni con il quale è stata
respinta la richiesta di accensione dei fuochi pirotecnici in
località Monte Castello in occasione dei festeggiamenti in
onore di Sant'Antonio avanzata dal Rettore del Santuario
Francescano di San Francesco e Sant'Antonio di Cava de'

Tirreni, unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale di Cava de' Tirreni n. 45 del 21 aprile 2016, all'art. 7 dello Statuto Comunale, al parere reso dal Comando Polizia Locale prot. 28232 del 12 maggio 2016 ed alla autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico del 13 maggio 2016 nella parte in cui si limita l'installazione dell'impianto elettrico "luminarie" alla sola piazza San Francesco, frontespizio Santuario;

e con atto contenente motivi aggiunti,

del provvedimento dell'8 giugno 2016, prot. n. 33158 del Sindaco della Città di Cava de' Tirreni, con il quale è stato espresso il "parere contrario" alla richiesta di accensione fuochi il giorno 18 giugno 2016 in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio avanzata dal Rettore della Provincia Religiosa ricorrente;

dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di luminarie rilasciata l'8 giugno 2016 dal Responsabile del I Settore - Servizio Tributi della Città di Cava de' Tirreni;

dei pareri del Comando di Polizia Locale nn. 33143 dell'8 giugno 2016 e 31220 del 27 maggio 2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza cautelare n. 368 del 1 giugno 2016;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che i provvedimenti, adottati dal Comune resistente per effetto della misura cautelare rilasciata da questa Sezione a seguito della discussione nel corso della precedente camera di consiglio del 1 giugno 2016, non risultano, né possono, prima facie, dichiararsi nulli per contrasto con l'ordine di riesame imposto con la citata ordinanza n. 328 del 2016;

Ritenuto, altresì, che l'ulteriore domanda cautelare, contenuta nei sopraggiunti motivi di gravame, non può trovare idonea soluzione sul piano concreto ed operativo vista l'immediatezza della festività e le ragioni esternate dal Sindaco in sede di rilascio del parere negativo di cui alla nota dell'8 giugno u.s.;

Considerato, altresì, che a seguito della diversa richiesta di accensione dei fuochi esternata dal Rettore della **Provincia Religiosa** ricorrente il Sindaco si è pronunciato favorevolmente con la nota del 14 giugno u.s.;

Considerato, infine, che per le ragioni sinteticamente enunciate non sussistono i presupposti per l'adozione di ulteriori misure interinali da parte della Sezione;

Ritenuto che sussistono giustificati motivi per compensare fra le parti le spese del presente rito cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) respinge la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Rita Luce, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Regole di accesso](#)

[Accessibilità](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Informativa privacy](#)